

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — LIBRO/UAMI — Causley (LIBRO)**(Causa T-418/07)**

(2008/C 8/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Austria) (rappresentante: avv. G. Prantl)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Dagmar Causley (Pleidelsheim, Germania)**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 settembre 2007 (procedimento 1454/2005-4) e modificarla nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno è fondato e venga pertanto integralmente respinta l'opposizione;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nonché gli eventuali intervenienti a sopportare in solido le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo e figurativo «LIBRO» per prodotti e servizi delle classi 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 e 42 (domanda n. 2 616 753).*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Dagmar Causley.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio figurativo «LIBERO» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (marchio comunitario n. 401 141).*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto parziale della domanda.*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto non sussiste alcun pericolo di confusione tra i due marchi in conflitto.⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).**Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Okalux/UAMI — Messe Düsseldorf (OKATECH)****(Causa T-419/07)**

(2008/C 8/49)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Messe Düsseldorf GmbH**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 3 settembre 2007, di cui al fascicolo R 766/2007-02, notificata il 18 settembre 2007, nonché respingere la domanda di dichiarazione di decadenza parziale del marchio comunitario n. 915058 datata 16 dicembre 2006, sulla base della memoria relativa ai motivi del ricorso presentata il 16 maggio 2007;
- in via subordinata, trasmettere la causa alla divisione di annullamento affinché quest'ultima statuisca sul ricorso proposto il 16 maggio 2007;
- condannare il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese ripetibili, comprese le spese del procedimento principale.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «OKATECH» per prodotti e servizi delle classi 6, 19 e 42 (marchio comunitario n. 915058)*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente